



Delibera N°11-2011

Torino, 5 dicembre 2011

Visto l' Art.19 e l'Art.20 punto 3 dello Statuto Associativo approvato in data 09/06/2011 dall' Assemblea Straordinaria dei Soci viene proposto, discusso e approvato con Delibera 11 del 2011 il Regolamento Disciplinare che avrà effetto dal 01/01/2012.

----- **DELIBERA 11 del 2011** -----

Il Consiglio Direttivo in data 05/12/2011 delibera il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 Premesse

Il presente Regolamento Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine morale e sportiva dei membri dell'Associazione Sportiva. Esso si rivolge a tutti i soci fondatori, ordinari, onorari, simpatizzanti ed atleti, così riconosciuti dall'Art. 5 dello Statuto Sociale, indipendentemente dalle qualifiche assunte all'interno del Consiglio Direttivo, nonché ai soggetti non tesserati che accedono agli impianti.

Art. 2 Principi Generali

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità; devono essere sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3 Doveri dei Soci ed Atleti

Ogni socio è tenuto al rispetto dei doveri indicati all'art. 9 dello Statuto ed è tenuto a mantenere un comportamento educato e leale nei confronti dell'Associazione e della comunità in genere, sia durante il sodalizio, sia durante gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni sportive.

Ogni Socio tesserato deve:

- produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell'iscrizione e curare diligentemente la propria procedura d'iscrizione;
- effettuare le visite mediche presso il Centro convenzionato con l'Associazione o privatamente, consegnando celermente la relativa certificazione al Dirigente di settore;
- avere nei confronti degli altri soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti lo staff tecnico lo stesso rispetto che quest'ultimi devono loro;
- rispettare la puntualità degli orari suggeriti per gli allenamenti e le manifestazioni sportive, eventualmente avvisando con congruo anticipo l'Allenatore, il Direttore Sportivo o un componente lo staff tecnico in caso di assenza o ritardo;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
- utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi dell'Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al

termine della stagione sportiva;

- rispettare le scelte operate dall'Allenatore durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
- rispettare le decisioni prese dal Direttore di Gara durante le manifestazioni sportive, lasciando l'incombente di una eventuale e contenuta contestazione esclusivamente ai Dirigenti predisposti nell'opportuna sede;
- avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando il più possibile scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.

Art. 4 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti i comportamenti contrari ai doveri di cui allo Statuto Associativo e in particolare:

- negligenza nell'assolvimento dei doveri sportivi e direttivi; **(da 5 a 50 €)**
- inosservanza degli orari in genere; **(da 5 a 50 €)**
- frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate; **(da 5 a 50 €)**
- comportamento disattento e disinteressato; **(da 5 a 50 €)**
- disturbo durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive; **(da 5 a 50 €)**
- uso della bestemmia durante le manifestazioni sportive, sia dentro il campo che negli spalti; **(da 5 a 50 €)**
- danneggiamento di locali, attrezzature, materiale ed indumenti sportivi; **(da 100 a 1000 €)**
- violazione delle norme di sicurezza ed igiene; **(da 10 a 250 €)**
- scorrettezze nei rapporti interpersonali di qualsiasi livello, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Associazione; **(da 5 a 50 €)**
- atti di violenza di qualsiasi genere; **(da 10 a 250 €)**
- furto e/o sottrazione di beni; **(da 100 a 1000 €)**
- introduzione ed uso di sostanze illecite; **(da 100 a 1000 €)**
- artifici o raggiri che inducano in errore gli organi di controllo e procuri per sé o per altri ingiusti vantaggi. È da intendersi frode sportiva anche l'elusione di norme per la partecipazione agonistica ad eventi mediante false dichiarazioni, false certificazioni o falsi documenti; **(da 10 a 250 €)**
- frequentazione degli impianti non essendo in regola con i tesseramenti; **(da 5 a 50 €)**
- inosservanza delle norme e dei divieti del presente Regolamento;

Art. 5 Sanzioni disciplinari

A carico dei soci che vengono meno ai doveri di cui all' art. 3, o che si rendano protagonisti di talune mancanze di cui all'art. 4, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale; **(RV)**
- richiamo verbale con pagamento di una multa verso l'Associazione; **(RVP)**
- ammonizione scritta; **(AS)**
- ammonizione scritta con pagamento di una multa verso l'Associazione; **(ASP)**
- sospensione dalle attività per un determinato periodo di tempo; **(ST)**
- sospensione dalle attività con pagamento di un risarcimento verso l'Associazione; **(STP)**
- espulsione dall'Associazione Sportiva ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo. **(E)**

In ragione della gravità del fatto contestato, l'organo competente può sospendere l'esecuzione della sanzione disciplinare per un tempo determinato. Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un'altra violazione al Regolamento vigente della stessa o diversa indole, la sanzione si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa. Nel caso di soggetti non tesserati che vengono meno ai doveri di cui all' art. 3 o che fruiscono indebitamente degli impianti e che si rendano protagonisti di una o più mancanze di cui all'art. 4, è prevista la sanzione disciplinare per l'inibizione al tesseramento per l'anno sportivo successivo con la preclusione all'accesso agli impianti fin da subito.

Art. 6 Organi competenti

Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Per il pagamento di eventuali multe o penali, il Consiglio Direttivo può affidare ad un socio od altra persona di fiducia l'incarico della riscossione.

La sanzione dell'espulsione è deliberata secondo la procedura di cui all'art. 11 dello Statuto. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'Amministratore, provvede ad acquisire tutti gli atti, le informazioni e le testimonianze necessarie per consentire al Consiglio Direttivo di pronunciare un giudizio sereno ed equanime.

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni; a tal fine il Consiglio Direttivo può convocare l'interessato per gli approfondimenti del caso.

Art. 7 Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari

Il socio tesserato o qualunque beneficiario dei servizi, del materiale e delle strutture messe a disposizione dall'Associazione a qualsiasi titolo non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo è punito, salvo effetti diversi, con l'espulsione dall'Associazione e l'inibizione dal tesseramento per l'anno sportivo successivo alla delibera disciplinare.

Art. 8 Norme Finali

Il presente Regolamento Disciplinare, composto di otto articoli, può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

Per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto.

Rappresentanti C.D.
Presidente
Amministratore
Consigliere

Timbro dell'associazione